



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 8040 17/11/2017 del 04 APR. 2017 Pos. n. 3

Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

(rif. nota n. 4822/2017 del 6 febbraio 2017)

OGGETTO: Collocamento obbligatorio centralinisti non vedenti. L.r. n. 60/1976 e L. n. 113/1985. Limite di età. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta di avere avviato al lavoro presso il Comune di Bivona (AG), con D.D.G. n. 3189 del 22 giugno 2016, un centralista non vedente utilmente collocato nella relativa graduatoria.

Rappresenta, altresì, che il Comune di Bivona, con nota n. 3581 del 29 luglio 2016, ha comunicato di non poter dare esecuzione al suddetto decreto in quanto il centralinista avviato al lavoro ha superato il 55° anno di età.

Ritiene, infatti, il suddetto Ente che il decreto è illegittimo per violazione della previsione contenuta nell'art. 2 della L.r. n. 60/1976, per la quale il personale non vedente avviato al lavoro non deve, comunque, avere superato il 55° anno di età.



Ciò posto, codesto Dipartimento - considerato che l'art. 2 della L.r. n. 60/1976 introduceva un trattamento di maggior favore per tale categoria di disabili rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale allora vigente, che fissava in 50 anni il limite di età per l'avviamento al lavoro dei centralinisti non vedenti (cfr. art. 1, comma 2, della L. n. 594/1957) - pone *“la questione dell'attuale vigenza dei suddetti limiti di età in relazione a tale particolare categoria protetta, alla luce della successiva entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127”*

Al riguardo osserva che l'art. 3, comma 6, della citata L. n. 127/1997 ha previsto l'abolizione del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni.

Specifica, inoltre, che la suddetta previsione è stata dichiarata *“applicabile a tutti i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, con il solo limite dell'età pensionabile ordinariamente fissata dalla normativa vigente ...”*, ivi comprese le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 482/1968 (cfr. Cons.Stato, Commissione per il pubblico impiego, Adunanza 15 marzo 1999).

Precisa, tra l'altro, che la L. n. 68/1999, di riforma del collocamento obbligatorio, non prevede più limiti di età per l'avviamento al lavoro dei disabili, come esplicitato anche dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 333/2000, recante Regolamento di esecuzione della predetta legge.

Di conseguenza, le persone disabili di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, tra le quali risultano anche i non vedenti, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio se hanno compiuto i quindici anni di età e fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.



Al tempo stesso, però, codesto Dipartimento evidenzia come l'art. 1, comma 3, della L. n. 68/1999 fa salve le disposizioni previste per i centralinisti non vedenti, tra cui quelle della L. n. 113/1985, recante *Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti*.

L'art. 6, comma 8, della citata L. n. 113/1985, infatti, continua a prevedere quanto segue: *“I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di età”*.

La questione è stata sottoposta dall'Unione Italiana Ciechi alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro che, con nota n. 5697 del 5 agosto 2010, si è così espressa: *“...si ritiene che i centralinisti telefonici non vedenti, iscritti all'apposito albo professionale, possano essere avviati all'impiego pubblico, alla pari degli altri disabili di cui all'art. 1 della legge 12/3/1999, n. 68, fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento”*.

Precisa codesto Dipartimento che tali indicazioni operative sono state da allora applicate dagli uffici competenti all'avviamento dei centralinisti non vedenti, essendo stato ritenuto superato il limite di età previsto nella normativa speciale richiamata, seppure non espressamente abrogata.

Per completare il quadro normativo di riferimento viene, poi, richiamata la Direttiva 2000/78/CE, emanata in data 27 novembre 2000 dal Consiglio dell'Unione Europea, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietando qualsiasi discriminazione in materia di impiego direttamente o indirettamente fondata, tra l'altro, sull'età e il D.Lgs. n. 216/2003 (artt. 3 e 4), di attuazione della citata direttiva.

Infine, la richiesta in esame richiama una sentenza della Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, del 13 novembre 2014 (causa C-416/13), di condanna di uno Stato



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

membro per violazione dei principi di cui alla citata Direttiva 2000/78/CE, per avere introdotto, con la fissazione di un limite di età per l'assunzione di agenti di polizia locale, un'ingiustificata discriminazione.

Tuttavia, "stante la rilevanza della questione", si chiede a questo Ufficio di volere esprimere il proprio avviso in merito.

2. Sul quesito posto si osserva quanto segue.

Il collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti è regolato da disposizioni di leggi speciali (L. n. 594/1957, e succ. mod.; L. n. 778/1960; L. n. 155/1965; legge 29 marzo 1985, n. 113), che hanno riservato a tale categoria un trattamento di favore in considerazione dell'handicap di cui tali soggetti sono portatori.

In analogia a quanto previsto dal legislatore statale, anche il legislatore regionale con la L.r. 7 maggio 1976, n. 60, recante *Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi*, è intervenuto nella materia *de qua*, con la finalità di favorire l'avviamento al lavoro dei suddetti centralinisti.

I soggetti non vedenti - intendendo per tali le persone affette da cecità assoluta o che comunque abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, nonostante l'uso di strumenti correttivi - sono contemplati anche dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*, tra i destinatari delle disposizioni previste dalla stessa legge.

Nel rispetto della speciale disciplina già prevista nel nostro ordinamento per i centralinisti non vedenti, l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 68/1999 statuisce, tuttavia, che: "Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113 ...".



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Pertanto, i centralinisti non vedenti, oltre a rientrare nella categoria generale dei disabili, ed essere quindi destinatari delle varie norme della legge n. 68/99 la cui applicazione risulti compatibile con l'handicap fisico di cui sono portatori, continuano ad essere destinatari di alcune disposizioni speciali che, come già precisato, già prima della legge n. 68/1999, prevedevano e disciplinavano il collocamento obbligatorio di tali soggetti.

In particolare, per quel che qui rileva, l'art. 6, comma 8, della citata L. n. 113/1985 continua a prevedere per l'avviamento al lavoro dei centralinisti non vedenti un'età non superiore a 55 anni. Tale previsione di carattere speciale, a stretto rigore, è da ritenere ancora vigente in quanto non abrogata dalla disciplina generale di cui alla LL. n. 68/1999.

Anzi, vi è di più, proprio sull'art. 6, comma 8, della L. n. 113/1985 è di recente intervenuto, con il D.Lgs. n. 151/2015, il legislatore statale che, pur apportando una modifica al testo, ha lasciato inalterata la previsione relativa al limite di età.

Parimenti è ancora in vigore la previsione di cui all'art. 2 della L.r. n. 60/1976, e l'analogo limite di età dalla stessa previsto per l'avviamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.

Va da sé che le superiori norme, che introducevano un regime di favore per i centralinisti ciechi, in quanto fissavano un limite di età per l'avviamento al lavoro superiore rispetto a quello allora previsto in generale per la categoria dei dipendenti pubblici, risultano oggi anacronistiche e discriminatorie nei confronti dei centralinisti non vedenti.

Solo per tale categoria di disabili continua ad essere previsto, infatti, un limite di età per l'accesso al lavoro, fissato, sia dalla norma statale che da quella regionale, nel raggiungimento del 55° anno di età.

Sembrerebbe, pertanto, che al quesito posto da codesto Dipartimento - relativo all'attuale vigenza del limite di età previsto per i centralinisti non vedenti, alla luce della



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

entrata in vigore della L. n. 127/1997 e della successiva evoluzione normativa sopra descritta - debba darsi risposta positiva.

Il predetto limite, infatti, non solo è previsto dall'art. 2 della L.r. n. 60/1976, ma, come sopra specificato, è contenuto anche nell'art. 6, comma 8, della legge n. 113/1985, le cui previsioni "restano ferme", cioè in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge n. 68/1999, successiva alla citata legge n. 127/1997.

Inoltre, ribadiamo, il predetto articolo, ivi compreso il comma 8, è stato oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. n. 151/2015, che hanno lasciato, tuttavia, inalterata la previsione relativa al limite di età.

Solo un'abrogazione espressa del più volte citato art. 6, comma 8, della L. n. 113/1985, potrebbe far ritenere non più vigente il predetto limite di età, anche con riguardo all'analoga disposizione contenuta nella legge regionale.

Al momento, invero, la sola nota n. 5697 del 5 agosto 2010 della Direzione Generale del Lavoro, richiamata da codesto Dipartimento nella richiesta in esame, non sembra sufficiente per potere affermare, in via interpretativa, che anche i centralinisti non vedenti possono essere avviati al lavoro, al pari degli altri disabili di cui all'art.1 della legge n. 68/1999, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

E tuttavia, poiché tale limite di età ancora vigente solo per i centralinisti non vedenti determina un'ingiustificata disparità di trattamento in termini di accesso al lavoro, ponendosi in evidente contrasto con le previsioni contenute nella citata Direttiva 2000/78/CE, così come attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 216/2003, dovrebbe farsi ricorso all'istituto della disapplicazione della norma interna contrastante con una norma comunitaria.

E' ormai pacifico, infatti, che, per il principio di prevalenza del diritto comunitario sul



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

diritto interno, in caso di contrasto tra una norma interna e norme dell'U.E. provviste di effetto diretto, il giudice nazionale e, prima ancora, l'amministrazione hanno il potere - dovere di disapplicare la norma interna (cfr., *ex plurimis*, Corte Costituzionale, sentenze nn. 168/1991, 288/2010 e 80/2011).

La direttiva richiamata, direttamente applicabile nel nostro ordinamento in quanto recepita dal D.Lgs. n. 216/2003, mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione, sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli stati membri il principio della parità di trattamento (art.1).

In particolare, l'art. 6, paragrafo 1, così statuisce: “... *gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari*”.

Poiché nel caso in esame la disparità di trattamento riservata ai centralinisti non vedenti, in relazione all'età prevista per il loro avviamento al lavoro, non sembra essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata, codesto Dipartimento dovrebbe, nel caso concreto, disapplicare le norme *de quibus*, mantenendo il decreto di avviamento al lavoro presso il Comune di Bivona, come centralinista non vedente, del soggetto interessato.

Ciò posto, poiché lo stesso Comune, come anticipato con nota n. 3581 del 29 luglio 2016, potrebbe impugnare dinanzi al Giudice competente il predetto decreto, si invita comunque codesto Dipartimento a sottoporre il caso alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, chiamata a rappresentare in giudizio l'Amministrazione, per verificare che questa condivida l'impostazione suggerita dallo Scrivente.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Infine, si suggerisce di proporre un'iniziativa legislativa volta ad abrogare la previsione relativa al limite di età contenuta nel più volte citato art. 2 della L.r. n. 60/1976, nonché di segnalare al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'anomalia del limite di età in parola, ancora vigente anche in ambito statale, affinché anche questo possa valutare l'eventuale opportunità di una abrogazione.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Mattarella)

M. Brancato *M. Mattarella*

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the stamp and the text above it.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it